

ART. 1

Istituzione e finalità della Commissione per il Paesaggio

E' istituita la COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO del Comune di Binasco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nonché delle disposizioni e dei criteri approvati con DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 e relativo allegato A, quale organo tecnico consultivo che esprimerà pareri obbligatori, non vincolanti, in relazione alle competenze amministrative attribuite agli Enti Locali dalle vigenti norme legislative e regolamentari, nonché dal presente atto.

ART. 2

Composizione

1. I Componenti della Commissione saranno individuati a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e per la conseguente valutazione e comparazione delle stesse sulla scorta di presentazione del curriculum professionale dal quale dovrà risultare adeguatamente documentata l'esperienza richiesta attinente la tutela e la valorizzazione del paesaggio e nel rispetto dei criteri stabiliti con DGR XI/4348 del 22.02.2021 e relativo allegato A.
2. La Commissione per il paesaggio è composta da **tre** componenti, tutti con diritto di voto.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea nell'ambito disciplinare dell'architettura e abilitazione professionale ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. I Componenti della Commissione dovranno essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche ed ambientali, ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici attribuite al Comune.
5. Nel corso della prima seduta della commissione i partecipanti eleggeranno il Presidente ed un Vicepresidente.
6. Il Presidente avrà il compito di gestire i lavori della Commissione e di curarne il buon andamento.
7. Alle sedute della Commissione parteciperanno, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento, che provvederà all'illustrazione delle pratiche alla Commissione e altro personale del Settore Tecnico Manutentivo con funzione di Segretario.

ART. 3

Nomina e durata

1. La Commissione per il paesaggio è nominata dalla Giunta Comunale su proposta dell'Assessore alla partita, previa verifica dei curricula presentati dai candidati da parte del Responsabile dell'Ufficio competente.
2. Si dovrà dar corso a tutti gli adempimenti successivi di pubblicazione previsti dalla DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 e relativo allegato A (albo pretorio e piattaforma regionale MAPEL).
3. La Commissione rimarrà in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato Amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che

4. Si dovrà avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi Il rinnovo dei componenti della Commissione, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, verrà effettuato a seguito di avviso pubblico.

5. I componenti della Commissione decadranno dalla carica nel caso di incompatibilità sopravvenuta, come definita al successivo art. 4, nel caso in cui, senza giustificato motivo scritto, rimangano assenti per più di tre sedute consecutive e nel caso di assenza, anche giustificata, per oltre un terzo delle sedute di un anno, anche non consecutive. In tale ipotesi il soggetto nominato in sostituzione rimarrà in carica per il restante periodo di durata della Commissione.

6. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla graduatoria degli idonei, se disponibile, oppure alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di candidature, di componenti sostitutivi che rimarranno in carica per il solo periodo residuo di vigenza della Commissione.

ART. 4

Casi di incompatibilità e conflitto di interessi

1. Fatte salve le disposizioni statali e regionali vigenti, non possono essere nominati componenti della Commissione i dipendenti dell'Ente e tutti i soggetti che rivestono una carica comunale di cui al Decreto legislativo 267/2000 e, in generale, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:

- coloro che ricoprono la carica di Consigliere Comunale;
- coloro che ricoprono la carica di componente la Giunta Comunale;
- coloro che sono in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, aziende, società da esso dipendenti;
- coloro che hanno interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- coloro che hanno processi di natura amministrativa in corso con il Comune;

I Commissari non possono partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio quando abbiano un interesse in riferimento al progetto sottoposto al parere della commissione stessa.

I Commissari non possono altresì partecipare ai lavori della commissione per il paesaggio qualora siano interessati al progetto sottoposto al parere il coniuge nonché i parenti e affini fino al quarto grado come indicato dalla D.G.R. VII/8139 del 01 ottobre 2008.

ART. 5

Attribuzioni e competenze della Commissione per il paesaggio

1. La Commissione per il paesaggio è un organo consultivo del Comune in materia paesaggistica.
2. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano. Decide sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.
3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.
4. La Commissione esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante nell'ambito dei procedimenti amministrativi previsti ed in merito a:
 - rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli art. 146, e 167 del D.to Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. e

all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'Ente presso il quale è istituita;

- giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano paesistico regionale vigente;
- giudizio di impatto paesistico del recupero abitativo dei sottotetti ai sensi dell'art.64; della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
- ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali;

Alla Commissione potrà altresì essere richiesto un parere riguardo alle proposte di piani e programmi attuativi.

ART. 6

Modalità di convocazione: sedute e decisioni

1. Le sedute della Commissione saranno convocate con apposito avviso ed ordine del giorno, a mezzo email, da parte del Responsabile del Procedimento con almeno **tre** giorni di anticipo sulla data fissata.
2. Per la validità delle sedute e delle decisioni della Commissione, occorrerà la presenza di almeno due dei componenti in carica, compreso il Presidente o in assenza il vicepresidente.
3. I pareri della commissione si intenderanno validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Il Presidente potrà ammettere il solo progettista ai fini dell'illustrazione del progetto, con esclusione della possibilità di presenziare alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
5. Potrà essere prevista la possibilità che la commissione esegua dei sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
6. Per ogni pratica esaminata verrà redatto un verbale dal quale risulterà il parere della Commissione sottoscritto da tutti i componenti e dal Responsabile del procedimento. Il verbale dovrà riportare anche le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta.
7. Le sedute della Commissione potranno avvenire anche in forma telematica.

ART. 7

Criteri per l'espressione del parere

La Commissione esprimerà il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuterà gli interventi proposti in relazione a:

- congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica, nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico – ambientale, tenendo conto degli indirizzi contenuti della DGR n. IX/27272 del 22 dicembre 2012 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici";

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento di Città Metropolitana, nonché con riferimento alle prescrizioni e ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale.

ART. 8

Struttura Tecnica Comunale e attività di Segreteria della Commissione

1. La Struttura Tecnica Comunale cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione sarà individuata contestualmente alla nomina della Commissione del Paesaggio.
2. In luogo della Struttura Tecnica Comunale potrà essere attribuita la responsabilità dell'istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione ad una professionalità all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale con specifica professionalità dedotta dal titolo di studio e dall'esperienza in materia ed il ruolo rivestito all'interno del Comune.
3. Il Responsabile della Struttura Tecnica Comunale redigerà, per ogni domanda o denuncia pervenuta, una breve relazione scritta sulla conformità dei progetti presentati alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti e fornirà inoltre, tutti i chiarimenti richiesti dalla Commissione per il paesaggio.
4. La fase istruttoria delle pratiche edilizie sarà curata dal Responsabile del procedimento, il cui nominativo sarà comunicato al richiedente il permesso di costruire o titolo equipollente ai sensi della L.R. 12/2005.
5. Entro i termini prefissati dalla legge vigente in materia, la Struttura Tecnica Comunale provvederà a richiedere, quando necessario, integrazioni documentali inerenti la pratica depositata.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono garantite dal personale dell'Ente.

ART. 9 Modulistica

Le pratiche che necessitano di valutazione tecnico amministrativa da parte della Commissione, dovranno essere corredate dalla specifica documentazione richiesta dallo Sportello Telematico del Comune di Binasco.

La completezza di tale documentazione è condizione necessaria al fine dell'accettazione delle stesse.

La presentazione dell'impatto paesistico e/o paesaggistico deve essere inoltrato preventivamente alla pratica edilizia

ART. 10 Indennità

1. Ai sensi dell'art. 183 del Decreto Legislativo 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso né indennità di presenza, ma può essere eventualmente corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate.

ART. 11 Entrata in vigore

1. Il presente atto entrerà in vigore dopo la sua approvazione in conformità alle disposizioni di Legge.